



Regione Autonoma Valle d'Aosta • *Région Autonome de la Vallée d'Aoste*

**Unité des Communes valdôtaines Evançon**

Via delle Murasse n. 1/d – 11029 Verrès  
Cod. Fisc. 81005750070  
P.IVA 00574890075

Tel. 0125/92.92.69

E.mail : [info@cm-evancon.vda.it](mailto:info@cm-evancon.vda.it)  
P.E.C. : [protocollo@pec.cm-evancon.vda.it](mailto:protocollo@pec.cm-evancon.vda.it)

i Comuni • *les Communes*

Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarèse,  
Issogne, Montjovet, Verrès

---

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
SEDUTE DELLA GIUNTA E DI ALTRI ORGANISMI  
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione di Giunta

n. 13 del 27.02.2023

## INDICE

|  |          |
|--|----------|
| <b>ART. 1 – OGGETTO.....</b>   | <b>3</b> |
| <b>ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI.....</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>ART. 3 – REQUISITI TECNICI.....</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>ART. 4 – CONVOCAZIONE.....</b>  | <b>3</b> |
| <b>ART. 5 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>ART. 6 – ACCERTAMENTO NUMERO LEGALE.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.....</b>                            | <b>4</b> |
| <b>ART. 8 – SEDUTE IN FORMA MISTA.....</b>                               | <b>5</b> |
| <b>ART. 9 – REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI.....</b>                        | <b>5</b> |
| <b>ART. 10 – VOTAZIONI.....</b>  | <b>5</b> |
| <b>ART. 11 – VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO.....</b>                      | <b>5</b> |
| <b>ART. 12 – VERBALI.....</b>  | <b>5</b> |
| <b>ART. 13 – SEDUTE DI ALTRI ORGANISMI CHE OPERANO PER L’UNITE’.....</b> | <b>6</b> |
| <b>ART. 14 – PROTEZIONE DATI PERSONALI.....</b>                          | <b>6</b> |
| <b>ART. 15 – NORME FINALI.....</b>                                       | <b>6</b> |

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta che si tengono mediante videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza e comunque in via ordinaria, in relazione ad esigenze espresse e motivate dai componenti la Giunta stessa, su decisione del Presidente.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute di altri organismi che operano per l'Unité, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

## **Art. 2 – Principi e criteri**

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del TUEL e ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 nonché alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e all'articolo. 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n.6:

- a) pubblicità: le adunanze della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione assunta dalla Giunta a maggioranza dei suoi componenti. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti la Giunta contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettate da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti, e, qualora ritenuto o richiesto dai partecipanti, si procederà alla registrazione della riunione e alla sua conservazione;
- d) flessibilità: ogni organo e organismo ha la facoltà di svolgere le proprie riunioni in presenza, in modalità telematica o in modalità mista (alcuni membri in presenza e altri in remoto).

## **Art. 3 - Requisiti tecnici**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
  - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
  - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
  - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
  - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
  - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
  - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
  - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario dell'ente abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

#### **Art. 4 – Convocazione**

1. Il Presidente convoca le sedute della Giunta con le modalità stabilite dall'articolo 9 del Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.
2. Con l'avviso di convocazione sono indicate le modalità per accedere alla seduta e ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari e/o esperti competenti per le materie oggetto di trattazione.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. La documentazione utile alla partecipazione alla riunione in videoconferenza è messa a disposizione mediante deposito degli atti secondo quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.

#### **Art. 5 - Partecipazione alle sedute**

- 1 Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta, che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale e che la videocamera sia sempre accesa durante la riunione.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente la Giunta od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale

#### **Art. 6 - Accertamento del numero legale**

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario dell'ente, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei componenti la Giunta e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti della Giunta presenti in aula che quelli collegati da remoto. 4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

### **Art. 7 - Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute della Giunta in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente o il Vicepresidente e, qualora possibile, il Segretario dell'ente o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario dell'ente, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.

3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente della Giunta impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 10 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta della Giunta si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.

### **Art. 8 - Sedute in forma mista**

1. Le sedute della Giunta possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra componenti della Giunta presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

## **Art. 9 - Regolazione degli interventi**

1. Per quanto riguarda le richieste di intervento e la durata dei rispettivi interventi nonché il diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.
2. I componenti la Giunta ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

## **Art. 10 – Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
  - a) per chiamata nominale da parte del Presidente, attivando il componente della Giunta la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
  - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
  - c) avvalendosi delle eventuali modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti della Giunta votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario: - accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente della Giunta chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai soggetti che partecipano alla seduta in videoconferenza; - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
  - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti della Giunta collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
  - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta della Giunta.

## **Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

## **Art. 12 – Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre: - la dichiarazione della sussistenza del numero legale; - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consenso;  
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate.

## **Art. 13 - Sedute di altri organismi che operano per l'Unité**

1. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
2. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

## **Art. 14 - Protezione dei dati personali**

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti della Giunta, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute della Giunta dell'Unité e, in particolare, coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti della Giunta stessa.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

## **Art. 15 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon.